

Rassegna Stampa

di Giovedì 17 settembre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Professionisti				
30	Il Sole 24 Ore	17/09/2026	Professionisti, la formazione diventa leva manageriale	3
27	Italia Oggi	17/09/2026	Commercialisti, riforma vicina (S.D'alessio)	4
29	Italia Oggi	17/09/2026	Controlli, comanda il notaio (C.Feriozzi)	5
Rubrica Fisco				
23	Italia Oggi	17/09/2026	Concordato biennale passo passo (G.Galli)	7
Rubrica Industria				
1+18	Il Sole 24 Ore	17/09/2026	Ex Ilva, sospesi i licenziamenti nell'indotto fino al 20 ottobre (D.Palmiotti/C.Fotina)	8
13	Il Fatto Quotidiano	17/09/2026	Ilva, e' il Giorno della marmotta Forni accesi per un altro mese (A.Tundo)	10





Professionisti, la formazione diventa leva manageriale

Confprofessioni

Sono soprattutto i giovani a chiedere competenze per esercitare la leadership

Ludovica Zichichi

Da mero adempimento a leva strategica di business: la formazione dei professionisti cambia pelle per rispondere all'evoluzione di un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo. Cresce, infatti, la domanda di competenze che vadano oltre il tradizionale aggiornamento professionale e consentano ai professionisti di affrontare il cambiamento, ottimizzare il proprio tempo e consolidare il proprio ruolo sul mercato.

A fotografare questa trasformazione è la III Indagine sulla formazione continua (datori di lavoro - anno 2026) condotta dall'Osservatorio di Confprofessioni su un campione di 1.295 professionisti (si veda «Il Sole 24 Ore di ieri»). Il quadro che emerge dalle risposte aperte (fornite dal 46,9% del campione) evidenzia una spinta chiara: la ricerca di strumenti operativi per una gestione manageriale della professione. E così la formazione continua, obbligatoria per tutti i professionisti, sembra allontanarsi dalla sola logica dell'adempimento per diventare una leva di crescita, organizzazione e competitività.

Il dato più evidente riguarda innovazione e digitalizzazione, indicate dal 43,7% dei professionisti che hanno risposto alle domande aperte sui temi da approfondire. Al secondo posto, con il 32,1%, resta l'aggiornamento tecnico-professionale e normativo. L'aggiornamento tradizionale continua dunque a essere essenziale, ma non esaurisce più i bisogni di chi esercita una professione intellettuale.

A spingere questa trasformazione è anche l'intelligenza artificiale, citata dall'11,4 per cento. L'interesse è particolarmente forte tra avvocati e notai, dove la digitalizzazione arriva al 65,0% e l'intelligenza artificiale al 17,5%. Ma la tecnologia non è percepita soltanto come uno strumento da imparare a usare, ma an-

che un supporto concreto per l'organizzazione del lavoro.

La domanda formativa si articola in modo eterogeneo anche in relazione alle diverse professioni. Tra i consulenti del lavoro, il 42,1% guarda all'innovazione digitale, il 36,1% all'aggiornamento tecnico-professionale e il 27,1% alla gestione dello studio. Per commercialisti ed esperti contabili, accanto al digitale, indicato dal 42,2%, resta forte la componente specialistica: il 34% chiede aggiornamento tecnico-professionale e il 13,6% indica fisco, contabilità e bilancio. Per medici e personale sanitario l'innovazione digitale raggiunge il 35,6%, mentre l'intelligenza artificiale si attesta al 15,6%; resta però centrale la formazione clinica e sanitaria, indicata dal 24,4%. Tra architetti e ingegneri, invece, innovazione e aggiornamento tecnico si collocano su livelli molto vicini, rispettivamente al 46,3% e al 44,4%, mentre la gestione dello studio arriva al 20,4%.

Accanto alle competenze tecniche cresce la domanda di competenze trasversali. La più richiesta è la gestione del tempo e delle priorità, indicata dal 25,3%, seguita dalla comunicazione efficace (21,0%), dalla leadership (14,6%) e dal problem solving (13,9%). Il professionista non è chiamato soltanto a possedere conoscenze specialistiche, ma anche a organizzare il lavoro, coordinare persone e gestire relazioni.

Il cambiamento è particolarmente netto tra le generazioni. I professionisti più giovani mostrano una maggiore attenzione verso competenze manageriali e organizzative, come leadership, project management, comunicazione efficace e organizzazione dello studio. Emergono differenze significative anche sul fronte del genere: se le donne mettono al centro leadership, gestione del tempo e comunicazione, gli uomini si concentrano maggiormente su problem solving, lavoro in team e innovazione digitale. Emerge quindi una domanda di formazione che non guarda più soltanto a ciò che il professionista deve sapere, ma anche a come deve lavorare. Tecnologia, organizzazione, capacità manageriali e relazionali entrano a pieno titolo tra le competenze necessarie per affrontare il mercato.

Osservatorio Confprofessioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Dalle specializzazioni alle incompatibilità le novità del ddl delega approvato in commissione

Commercialisti, riforma vicina

Il restyling della professione in aula alla Camera il 21/9

DI SIMONA D'ALESSIO

Ventuno anni dopo il decreto legislativo 139 del 2005 il «restyling» delle regole per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile (2628) è pronto per l'esame dell'aula della Camera: lunedì 21 settembre, infatti, il provvedimento – che include la «chance» di pattuire l'emolumento col cliente, rispettando, però, la legge 49/2023 sull'equo compenso per le prestazioni degli autonomi, e mette «nero su bianco» che l'ambito «giuslavoristico» figura fra le attività tipiche svolte dagli esponenti della categoria – sbarcherà nell'Assemblea

per la discussione generale che precederà il voto. E, intanto, ieri pomeriggio in commissione Giustizia, insieme al conferimento del mandato ai relatori Alessandro Palombi (Fdi) e Tommaso Calderone (Fi), è stato inserito nel testo l'emendamento di maggioranza che recepisce la condizione espressa nel parere della commissione Bilancio finalizzata a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, allineando, si

legge, la formulazione della clausola di invarianza finanziaria (ossia che dalle norme non dovrà derivare alcuna spesa aggiuntiva a carico dello Stato) a «quella più comunemente utilizzata nella prassi».

L'iniziativa governativa (licenziata dal Consiglio dei ministri dell'11 settembre dello scorso anno), che punta alla revisione statutaria delle peculiarità dei circa 120.000 iscritti agli Albi dei commercialisti, detta i principi e i criteri a cui dovrà attenersi il governo esercitando la delega – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della normativa – in materia di individuazione delle attività riservate, svolgimento della professione in forma associata, o societaria, incompatibilità, compenso, sistema elettorale del Consiglio nazionale e degli Ordini territoriali della categoria economico-giuridica; poco prima della pausa estiva dei lavori parlamentari (si veda *Italia Oggi* del 23 luglio) la II commissione di Montecitorio ha ultimato le votazioni delle proposte di modifica, varando le correzioni promosse da Cristina Almici di Fdi per ag-

giungere l'ambito «giuslavoristico» alle attività tipiche della professione e per fermare la «moltiplicazione di sotto-albi, o elenchi professionali autonomi, prevedendo una chiara definizione delle funzioni delle figure specialistiche».

A incassare il «via libera», con riformulazione, pure l'emendamento leghista (a prima firma di Giulio Centemero) orientato a «rivedere la disciplina riguardante le cause di decadenza dalla ca-

rica di componente del Consiglio nazionale e dei consigli degli Ordini territoriali, prevedendo, in particolare, che costituiscano cause di decadenza l'assunzione di cariche di governo a livello nazionale, nonché di presidente di regione, o provincia autonoma, di presidente di una provincia con più di un milione di abitanti, o di sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti». Con l'approdo nell'Aula della Camera il 21 settembre, dunque, la riforma ordinamentale dei commercialisti si avvia a completare la prima lettura parlamentare a poco più di un anno dal «via libera» di Palazzo Chigi.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q

Il Notariato analizza le facoltà del Runts sulla vigilanza nelle iscrizioni degli Ets al Registro

Controlli, comanda il notaio

Competenza esclusiva su merito e conformità alla legge

DI CHRISTINA FERIOZZI

Dal Notariato, altolà al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) nella definizione dei ruoli e delle competenze in tema di controlli sulle iscrizioni degli Enti del terzo settore (Ets) nel Registro. Mentre al primo spetta solo la verifica formale, resta di esclusiva competenza notarile il vaglio di merito e di conformità alla legge, senza possibilità di ammettere ingerenze a riguardo. Sono le indicazioni che emergono dallo studio n. 22/2026 del Consiglio nazionale del Notariato dal titolo: «Controllo notarile e controllo amministrativo sugli Ets e i loro atti».

Valore costitutivo dell'iscrizione. L'iscrizione al Runts non esplica soltanto la funzione dichiarativa dell'opponibilità ai terzi ex art. 52 del Codice del terzo settore - Cts (in analogia con l'art. 2193 c.c.), ma riveste un'efficacia costitutiva ai fini dell'assunzione della qualifica di Ets e, per gli enti richiedenti, dell'acquisto della personalità giuridica ex art. 22 Cts. Inoltre, essa costituisce la condizione prescrittiva per l'accesso al regime fiscale e promozionale di favore, da cui discende la rigorosa disciplina della devoluzione patrimoniale in caso di cancellazione o estinzione (artt. 9 e 50 Cts). Per le imprese sociali iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese, la pubblicità costituisce anche soddisfacimento del requisito di iscrizione al Runts, creando un fenomeno di coordinamento operativo volto a scongiurare disallineamenti temporanei (art. 11, co. 3, Cts e art. 29 dm n. 106/2020).

Ripartizione dei controlli. Il Notariato evidenzia che il procedimento di iscrizione si differenzia nettamente a seconda dell'assetto organizzativo dell'ente: ossia se si tratta di enti con personalità giuridica o meno. Nel caso di Enti privi

di personalità giuridica (art. 47 Cts; artt. 8-9 dm 106/2020): La domanda è presentata dal legale rappresentante (o da un

suo delegato ex art. 8, co. 2-bis, dm 106/2020 o dalla rete associativa). Spetta all'Ufficio del Runts accertare la correttezza formale e la «sussistenza delle condizioni previste dal Codice». In analogia con il dibattito sull'art. 2189 c.c. nel diritto commerciale, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che il sindacato dell'ufficio debba limitarsi alla legalità formale e all'esistenza dell'atto, senza estendersi a un controllo di validità negoziale sostanziale o a valutazioni discrezionali che comprimerebbero l'autonomia statutaria garantita dall'art. 2, lett. c), della L. n. 106/2016.

Per quanto riguarda gli Enti con personalità giuridica (art. 22 Cts; art. 16 dm n. 106/2020) il legislatore ha tipizzato una procedura modellata sul controllo omologatorio delle società di capitali (art. 2330 c.c.). Il controllo di legalità sostanziale e la verifica della sussistenza del patrimonio minimo (predeterminato ex lege in 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni) sono affidati in via esclusiva al notaio rogante l'atto costitutivo o il verbale di modifica statutaria. All'ufficio Runts pertiene unicamente la verifica della regolarità formale della documentazione esibita, a seguito della quale l'ufficio è tenuto a iscrivere l'ente entro 60 giorni.

Punti critici delle prassi operative. In riferimento all'applicazione pratica dell'art. 22 Cts, operativa dal 23/11/2021, il Notariato pone l'attenzione sul riscontrato tentativo di diversi uffici del Runts di travalicare la mera verifica formale, sconfiggendo in illegittimi sindacati di merito e di legalità sostanziale su atti ricevuti da notaio. A riguardo, nella tabella che segue si sintetizza la casistica e le criticità individuate nel paragrafo 4 dello

studio notarile.

Come rimarcato dallo Studio, in tutte queste ipotesi l'ufficio Runts compie un'esorbitante ingerenza nelle funzioni di controllo di iscrivibilità che la legge attribuisce inderogabilmente al notaio.

Distinzione tra «sussistenza» e «permanenza» dei requisiti. Nella disamina

compiuta dallo studio del Notariato si rileva che analizzando il titolo V e titolo XI del Cts emerge uno spartiacque relativo ai controlli. Nella fase d'iscrizione si ha la verifica della sussistenza dei requisiti. Essa attiene all'accertamento iniziale delle condizioni legali per la costituzione e iscrizione dell'ente. Per gli enti personificati, la sussistenza è accertata in via esclusiva dal notaio (art. 22 Cts), rimanendo preclusa all'amministrativo ogni ingerenza. Nella fase successiva si ha la verifica della permanenza dei requisiti. Essa è oggetto della revisione periodica triennale (art. 51 Cts; art. 21 dm 106/2020) e dei controlli ex art. 93 Cts, tesi a verificare la costanza dei requisiti nel tempo, l'assenza di sopravvenienze e il perseguimento pratico delle finalità solidaristiche. Il dm 7 agosto 2025 (decreto Controlli) ribadisce che le verifiche triennali hanno carattere ordinario e formale (art. 11), escludendo qualsivoglia riesame delle clausole statutarie già omologate dal notaio.

Ne consegue che la verifica sulla permanenza non può tradursi in un controllo di seconda istanza o in una riesamina tardiva del giudizio espresso dal notaio. L'ufficio Runts può unicamente rilevare fatti o elementi sopravvenuti (es. la perdita del numero minimo di associati ex artt. 32 e 35 Cts o l'effettivo esercizio di attività esterne non rientranti nell'art. 5 Cts).

No al riesame d'ufficio. Qualora un atto costitutivo o modificativo sia iscritto al Run-





ts, pur difettando dei requisiti legali di sostanza non rilevati dal notaio, si pone il problema della stabilità della pubblicità e della tutela dei terzi.

Nel sistema del Registro delle imprese, l'art. 2191 c.c. affida all'autorità giudiziaria (giudice del Registro) il potere di ordinare la cancellazione dell'iscrizione illegittima. Nel sistema del terzo settore manca una corrispondente figura di vigilanza giudiziaria sul registro: il Cts prevede la sola giurisdizione del Tar per l'impugnativa dei provvedimenti di diniego o cancellazione adottati dal Runts (artt. 47 e 50 Cts). La soluzione del problema non può tuttavia consistere nel riesame o nell'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 da parte dell'ufficio Runts. Tale procedura violerebbe la riserva di controllo di legalità conferita al notaio ex art. 22 Cts, salvo i casi limite di manifesta e palese inesistenza o nullità dell'ente (es. domanda presentata da una pubblica amministrazione o forma societaria incompatibile), recepiti dalla circolare del ministero del lavoro 9/2022.

In presenza di vizio non sanato, l'ufficio Runts non potrà riesaminare la legalità dell'atto già iscritto, ma dovrà limitarsi ad attivare le procedure di contestazione per la perdita/mancanza dei requisiti di permanenza ex art. 23 dm 106/2020, accordando all'ente un termine per regolarizzare la propria posizione. Ove non intervenga sanatoria, il formale provvedimento di cancellazione dal Runts determinerà lo scioglimento dell'ente con conseguente devoluzione del patrimonio e nomina del liquidatore ex art. 11 disp. att. c.c.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di Michele Damiani
mdamiani.consulenti@class.it

Le competenze tra Runts e Notariato

Prassi / Contestazione dell'Ufficio Runts

Richiesta di produrre fatture d'acquisto o pezze d'appoggio per beni mobili di modesto valore, a riprova del patrimonio minimo.

Pretesa di modificare le clausole statutarie di nomina degli amministratori, escludendo l'ingerenza dei soggetti vietati ex art. 4 Cts.

Riqualificazione di un'operazione straordinaria contenuta in atto pubblico (es. trasformazione) come «eterogenea».

Pretesa di redigere la situazione patrimoniale (Onlus/Ets) secondo lo schema del dm 39/2020 con nota integrativa/relazione di missione.

Contestazione di difformità dal dm 39/2020 dei bilanci approvati antecedentemente all'iscrizione al Runts.

Valutazione critico-giuridica del Notariato

Esorbitanza e illegittimità: Ignora la presenza di una perizia giurata di stima redatta da un revisore legale e l'attestazione notarile ex art. 16 dm 106/2020.

Errata assimilazione concettuale: L'ufficio confonde impropriamente il mero potere di designazione/nomina con l'esercizio del controllo sull'ente.

Invasione di competenza: Trattasi di qualificazione giuridica riservata alla valutazione di legalità del notaio rogante.

Errata interpretazione normativa: Confonde i principi generali di redazione contabile con la rigida griglia del bilancio d'esercizio.

Inapplicabilità ratione temporis: sconosce le indicazioni ministeriali (nota n. 19740/2021) sul decorso dell'obbligo dagli esercizi successivi.



GUIDA DOTTORI COMMERCIALISTI-ENTRATE

Concordato biennale passo passo

DI GIOVANNI GALLI

Una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l'adesione. A predisporla il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Nella Guida, spiega una nota, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell'adesione. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l'esecutivo finalizzate, tra le altre, a limitare l'operatività delle cause di decadenza e cessazione dal concordato.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l'adesione.

“La pubblicazione”, afferma presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio, “rappresenta un esempio significativo di questo metodo di lavoro: mettere a disposizione di professionisti e contribuenti strumenti chiari e operativi per accompagnare

l'attuazione di istituti complessi e favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari”. “Il rapporto tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate - prosegue - si fonda sul reciproco riconoscimento dei ruoli e delle rispettive funzioni istituzionali. È proprio dalla piena valorizzazione di queste diverse responsabilità che può svilupparsi un sistema fiscale più efficiente. Il confronto preventivo, la condivisione delle criticità applicative e la predisposizione di strumenti informativi comuni contribuiscono infatti a ridurre le incertezze interpretative, prevenire gli errori e rendere più semplice il rapporto tra Fisco e contribuente. Il Concordato Preventivo Biennale si inserisce pienamente in questa prospettiva di compliance e cooperazione, essendo espressamente finalizzato a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi”. “La collaborazione tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate”, aggiunge il Vicepresidente dei commercialisti con delega alla fiscalità, Vincenzo Moretta, “vuole rappresentare un modello di leale cooperazione istituzionale, nel quale l'autorevolezza delle rispettive funzioni si accompagna alla ca-



Elbano de Nuccio

pacità di ascolto e alla ricerca di soluzioni operative. Un percorso che guarda oltre il singolo provvedimento e che punta a consolidare una cultura della compliance, della certezza delle regole e della semplificazione, nella convinzione che un sistema fiscale più comprensibile, efficiente e collaborativo costituisca un fattore essenziale di competitività, fiducia e sviluppo per il Paese”.

© Riproduzione riservata





2.500

LICENZIAMENTI INDOTTO

Sospesi fino alla decisione della Cassazione sull'area a caldo

TAVOLO CON IL GOVERNO

Ex Ilva, sospesi
i licenziamenti
nell'indotto
fino al 20 ottobre

Fotina e Palmiotti — a pag. 18

Ex Ilva, dal governo nuova richiesta di sospendere lo spegnimento

Il vertice

La decisione in vista
dell'udienza in Cassazione
che ci sarà già il 20 ottobre

Licenziamenti dell'indotto
congelati. Decreto rinviato
ma i ministri danno garanzie

Carmine Fotina
Domenico Palmiotti

Rinvio per il nuovo decreto sull'ex Ilva. Il provvedimento sulle tutele per l'occupazione non è andato ieri pomeriggio in consiglio dei ministri: tutto fermo dopo la notizia, per certi versi clamorosa, che la Cassazione si esprimerà sullo spegnimento dell'area a caldo già il 20 ottobre, contrariamente alle previsioni degli avvocati che stimavano 2-3 anni di tempo. A questo punto i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie d'Italia inoltreranno alla Corte d'Appello un'istanza di proroga rispetto alla scadenza del 26 ottobre, che è la data entro cui, per disposizione dei giudici, gli altoforni dovranno fermarsi perché inquinanti. La proroga è finalizzata ad attendere la pronuncia del-

la Suprema Corte. A questo tourbillon giudiziario si sommano una serie di approfondimenti tecnici sulle misure di supporto ai lavoratori: domani è previsto un tavolo tecnico con il ministero del Lavoro e a metà della prossima settimana avverrà un nuovo confronto tra sindacati e governo, a valle del quale il Dl potrebbe approdare in consiglio dei ministri.

Tuttavia le linee portanti ci sono già. Sul tavolo - come emerso nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra governo e sindacati presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano - ci sono la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto-appalto a rischio licenziamento, la continuità della cassa per i dipendenti delle amministrazioni straordinarie di Ilva e di Acciaierie d'Italia, misure per il rilancio industriale dell'area di Taranto affidate a un commissario.

In questa fase, aspettando le decisioni della Corte d'Appello, i preparativi della fermata, che erano già in corso, saranno temporaneamente congelati, mentre l'associazione di imprese Aigi ha di nuovo sospeso i 2.500 licenziamenti collettivi che aveva riattivato nei giorni scorsi e Confapi ha comunicato che non attiverà né la cassa né i licenziamenti nelle aziende associate. In apertura d'incontro, è toccato a Mantovano delineare la strategia del governo su Taran-

to e sull'ex Ilva: impegno per un futuro green dell'acciaio attraverso forni elettrici alimentati con il Dri per il preridotto; prosecuzione della gara per la vendita degli impianti sulla base delle offerte presentate; tutela dei lavoratori sia dell'acciaieria che dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla cassa per cessazione delle attività; avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Per la decarbonizzazione con il Dri, dice Mantovano, «sono già presenti delle risorse che il governo intende utilizzare e integrare se necessario».

Per l'indotto, il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha prospettato la cassa in deroga per 4.000 lavoratori. «Inizialmente - dice - finanziamo un periodo che va dall'1° ottobre al 31 dicembre. Abbiamo previsto anche una quota per il 2027, inizialmente finanziata fino a febbraio, ma solo per il fatto che queste norme debbono poi trovare ulteriore inserimento e quindi copertura nei dati di bilancio». Per cinquemila lavoratori diretti di AdI, ulteriori a quelli già oggi coperti, si prospetta la cassa condizionata all'inserimento in un percorso di formazione e riqualificazione. Si lavora anche a sgravi contributivi per chi assumerà gli esuberanti, condizionati al mantenimento delle assunzioni per almeno quattro

anni. Istruttoria in corso, infine, su modalità di accompagnamento anticipato alla pensione.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese, parla invece di un intervento per far sì che le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati e di una norma per inquadrare le manifestazioni di interesse relative a Taranto all'interno di un piano di in-

vestimenti per il territorio, come fatto per l'area dell'ex centrale di Brindisi. Un commissario straordinario dovrà accompagnare la realizzazione degli investimenti attraverso le varie fasi di autorizzazione e individuerà le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie. A Taranto dovrebbe poi essere creata un'area di accelerazione industriale per le tec-

nologie a zero emissioni sulla base del Net-Zero Industry Act europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



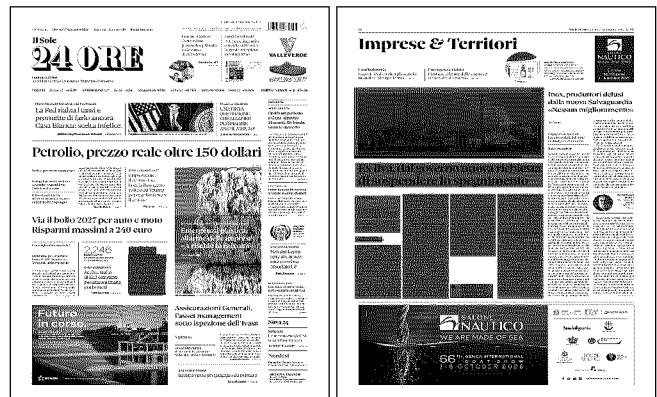
Il pacchetto: cassa integrazione, sgravi e iter veloci per chi investe assumendo lavoratori diretti di AdI



ADOBESTOCK

Le trattative. Domani un tavolo tecnico sull'ex Ilva con il ministero del Lavoro e a metà della prossima settimana nuovo confronto tra sindacati e governo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q

SPEGNIMENTO • La parola ora ritorna ai giudici Ilva, è il Giorno della marmotta Forni accesi per un altro mese

» **Andrea Tundo**

In una vicenda sempre più simile alla sceneggiatura di *Ricomincio da capo*, film cult degli anni Novanta in cui Bill Murray si ritrova intrappolato in un ciclo temporale dal quale non riesce a uscire, l'Ilva torna nelle aule giudiziarie quando lo spegnimento degli altiforni era a qualche ora dall'avvio, circostanza che avrebbe segnato la fine dell'acciaieria di Taranto come l'abbiamo conosciuta e gettato nel baratro quasi 10mila lavoratori. Il colpo di scena è arrivato durante il tavolo a Palazzo Chigi, dove il governo stava illustrando ai sindacati le misure per tamponare la crisi occupazionale innescata dalla decisione della Corte d'Appello di Milano di fermare gli altiforni tra meno di 40 giorni: la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre, in composizione a Sezioni Unite, l'udienza per discutere il ricorso presentato da Ilva e Acciaierie d'Italia, proprietaria e gestore della fabbrica, entrambe in amministrazione straordinaria. La calendarizzazione rapida è frutto, spiegano i giudici, "degli interessi coinvolti, incidenti su diritti fondamentali" come impresa e salute.

VISTI I TEMPI medi di definizione di un ricorso alla Suprema Corte, tutti immaginavano che lo stop all'area a caldo di Taranto fosse ormai inevitabile, invece la scelta riapre la partita innescata dall'azione inibitoria intentata dall'associazione Genitori Tarantini. Sulla scorta della pronuncia nel 2024 della Corte di Giustizia Ue, interpellata dal Tribunale civile di Milano, a lungo i magistrati hanno

stabilito la sospensione entro il 25 ottobre a causa della presenza di 2mila tonnellate di amianto negli altiforni e di alcune norme dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) troppo lasche per garantire la salubrità dell'aria in città. A quel punto, i commissari straordinari di Ilva e Acciaierie hanno fatto ricorso in Cassazione e presentato un'istanza di sospensiva alla stessa Corte d'Appello, chiedendo di congelare il decreto. "Priorità alla tutela della salute", è stata la risposta del collegio che si è pronunciato venerdì confermando lo stop.

I giochi sembravano finiti tanto che il governo, ieri, ha convocato i sindacati per illustrare il provvedimento pronto per il Consiglio dei ministri del pomeriggio: prevedeva ammortizzatori sociali speciali fino a febbraio 2027 per tutelare i dipendenti diretti e sterilizzare i 4mila licenziamenti nell'indotto, mentre sarebbe rimasta solo un'ipotesi politica lo scivoloso verso la pensione per chi lavora nell'area a caldo. Ma durante la riunione è arrivata la decisione della Cassazione che ha portato a congelare le norme. In attesa della Suprema Corte, chiamata a esprimersi sulla legittimità della pronuncia della Corte d'Appello (secondo Ilva e Acciaierie, la competenza sull'Aia sarebbe del Tar e quindi il decreto andrebbe cassato), i legali delle due imprese proveranno a chiedere ai magistrati milanesi di sospendere il decreto che impone lo stop agli altiforni o, in subordine, la possibilità di tenerli in preriscaldamento fino alla sentenza definitiva per preservarne l'integrità. Per il deposito dell'i-

stanza e la discussione, i tempi dovrebbero essere brevissimi.

Intanto, la data ravvicinata dell'udienza ha già prodotto un primo effetto: su richiesta del governo, le imprese dell'indotto hanno sospeso i licenziamenti fino alla pronuncia della Cassazione. Restano le distanze tra Fim, Fiom, Uilm, Usb ed esecutivo sulle questioni industriali relative all'assetto futuro e sui prepensionamenti degli operai dell'area a caldo, accendendo alla legge sull'amianto, se venisse confermato lo stop.

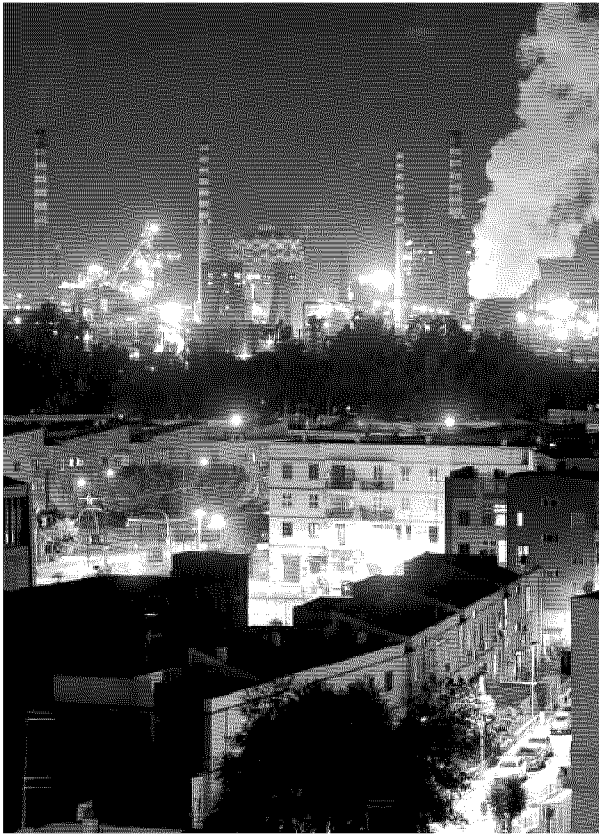
LA DECISIONE DI MILANO E L'IMPATTO



L'11 SETTEMBRE la Corte d'Appello di Milano ha imposto entro il 25 ottobre la chiusura dell'area a caldo, il cuore dell'Ilva di Taranto, il più grande sito siderurgico d'Europa. In base al principio che il diritto alla salute prevale su quello al lavoro e all'impresa, i giudici hanno rigettato l'istanza di sospensiva di Ilva e Acciaierie d'Italia. La decisione nasce cinque anni fa dal ricorso di 11 cittadini, passato anche della Corte di Giustizia

Ue: l'attività va sospesa per le 2mila tonnellate di amianto presenti negli altiforni e perché l'autorizzazione ambientale non garantisce un'aria salubre. Pareva chiusa così la vicenda giudiziaria lunga 14 anni, ma ora invece si riapre

LA CASSAZIONE VIENE INCONTRO AL GOVERNO E ANTICIPA LA DECISIONE AL 20 OTTOBRE SALTA IL DL CIG



Fine corsa L'impianto ha un solo forno in funzione ANSA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q